

REP. 01/2025 del 03/04/2025

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DI TUTTI I SERVIZI STRUMENTALI CONNESSI ALLE CONCESSIONI DI ADDUZIONI IDRICHE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA- CIG B62F2BA551

L'anno DUEMILAVENTICINQUE, addì TRE del mese di APRILE

TRA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA, con sede in Reggio Calabria Piazza Italia, C.F80000100802, rappresentata dall'Ing. Domenica Catalfamo, a quest'atto autorizzato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 12/2025 del 11/03/2025 (d'ora in avanti anche "*Città metropolitana*" o "*Ente*")

e

SVI.PRO.RE Spa, con sede in Reggio Calabria, Piazza Italia snc,, codice fiscale 014526610809, rappresentata dall'Avv. Antonino Battaglia, nato a Reggio Calabria il 30/10/1981, che interviene nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società (d'ora in avanti anche la "*Affidatario*")

PREMESSO CHE:

- ☐ Ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge n. 56/2014 del 7 aprile 2014 la Città metropolitana di Reggio Calabria è subentrata alla Provincia di Reggio Calabria, succedendo ad essa in tutti rapporti attivi e passivi;
- ☐ Con la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 148/2024, è stato approvato il provvedimento annuale di razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalla Città Metropolitana ed autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società SVI.PRO.Re. Spa con quota di partecipazione 100%;
- ☐ la Società SVI.PRO.RE Spa, interamente posseduta dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, a seguito della modifica statutaria deliberata giusto verbale di assemblea straordinaria del 3 agosto 2018, rogato dal notaio Stefano Poeta (Rep. n.3293, Racc. n. 2617), ha definitivamente assunto tutte le condizioni giuridiche per essere qualificata Società "*in house*" ai sensi dell'art. 16 del menzionato D.Lgs. n. 175/2016;
- ☐ l'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possano affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 e che "In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici"
- ☐ l'art. 4 del D.Lgs. 19.8.2016 n. 175 ("*Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica*") elenca le attività che le Società a partecipazione pubblica possono svolgere; fra queste l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni;
- ☐ la Società SVI.PRO.RE Spa costituisce il mezzo per il tramite del quale la Città Metropolitana intende

gestire servizi strumentali all'attività dell'Ente; pertanto, le attività strategico-funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale sono svolte esclusivamente a favore ed a supporto dell'Ente il quale, in considerazione della totale partecipazione al capitale della Società e dei vincoli statutari, esercita un controllo effettivo su di essa, analogo a quello esercitato sui Servizi che attuano funzioni di propria competenza istituzionale;

- con contratto/convenzione del 23/09/2019 la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha affidato alla Svi.Pro.Re. i servizi strumentali connessi alla "*Gestione delle concessioni di adduzioni idriche*"; detto contratto/convenzione è stato prorogato con Determinazione RG 2982 del 23/09/2024 fino al 31.12.2024 e con Determinazione RG n.4506 del 30/12/2024 fino al 28/02/2025;;
- Con deliberazione del Consiglio Metropolitan n.125 del 16/10/2023 è stato approvato il nuovo Regolamento per le concessioni delle adduzioni idriche il cui art. 1, comma 8 stabilisce che "l'art. 1, comma 8 del Regolamento stabilisce che "Per lo svolgimento di tutta l'attività procedimentale, amministrativa, tecnica e di riscossione anche coattiva, la Città Metropolitana di Reggio Calabria potrà avvalersi anche per il tramite di società in house dell'Ente"
- La Città Metropolitana ha riscontrato la necessità di provvedere a un nuovo affidamento dei medesimi servizi strumentali e alla stipula di nuovo contratto di servizio per la correlativa disciplina;
- Con Deliberazione n. 12/2025 del 11/03/2025 la Città metropolitana ha affidato alla Società SVI.PRO.RE s.p.a., a far data dalla sottoscrizione dello stesso per anni 5,, la gestione di tutte le attività strumentali, ausiliarie e di supporto all'esercizio da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria delle funzioni amministrative ad essa spettanti relativamente ai procedimenti concessori e autorizzativi inerenti le adduzioni idriche, quali rilascio delle concessioni e autorizzazioni, loro varianti e revoche, rinnovi, limitazioni e sospensioni, licenze e sanzioni. Il servizio affidato a SVI.PRO.RE. consiste, in particolare: a) nel supporto al RUP nei procedimenti di competenza della Città metropolitana, mediante l'accettazione e istruttoria delle istanze, la redazione degli schemi degli atti, la formulazione di pareri, lo svolgimento dei compiti organizzativi e gestionali necessari e opportuni per l'esercizio delle funzioni parte della Città Metropolitana; b) nel controllo, monitoraggio e accertamento diretti alla prevenzione e sanzione di comportamenti abusivi; c) supporto alla riscossione dei canoni.

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

La Città Metropolitana di Reggio Calabria affida alla SVI.PRO.RE. Spa lo svolgimento di tutti i servizi strumentali e le attività ausiliarie connessi ai procedimenti concessori e autorizzativi relativi alle adduzioni idriche di competenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la cui disciplina è stabilita dal Regolamento per le adduzioni idriche della Città Metropolitana di Reggio Calabria, approvato con

deliberazione del Consiglio Metropolitan con deliberazione n.125 del 16/10/2023 e che è allegato al presente contratto di servizio quale capitolato d'oneri.

Art. 2 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il Servizio in oggetto viene svolto nel rispetto della normativa vigente e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:

- ☐ Dlgs. 31 marzo 1998 n.112, art. 86 e 89;
- ☐ Legge Regionale 12 agosto 2002, n.34.
- ☐ Regolamento per le concessioni di adduzioni idriche di competenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, approvato con Delibera del Consiglio Metropolitan n.125 del 15/10/2023.

La gestione del servizio da parte dell'Affidatario consiste nello svolgimento di tutte le attività strumentali, ausiliarie e di supporto all'esercizio da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria delle funzioni amministrative ad essa spettanti relativamente ai procedimenti concessori e autorizzativi inerenti le adduzioni idriche, quali rilascio delle concessioni e autorizzazioni, loro varianti e revoche, rinnovi, limitazioni e sospensioni, licenze e sanzioni. Il servizio affidato a SVI.PRO.RE. consiste, in particolare: a) gestione procedimentale mediante l'accettazione e istruttoria delle istanze, la redazione degli schemi degli atti, la formulazione di pareri, b) supporto alle fasi di monitoraggio e accertamento diretti alla prevenzione e sanzione di comportamenti abusivi; c) supporto nella riscossione dei canoni con predisposizione ed invio degli avvisi di pagamento.

Restano di competenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria l'adozione da parte dei competenti uffici di tutti i provvedimenti *relativi alle concessioni dei beni del Demanio idrico riguardanti:*

- a) *Rilascio, diniego, rinnovo e modifica della concessione;*
- b) *Revoca e decadenza della concessione;*
- c) *Sospensione temporanea dell'esercizio della concessione;*
- d) *Presa d'atto della rinuncia alla concessione e modifica della titolarità della concessione,*

nonché la riscossione dei canoni e delle sanzioni da parte della polizia metropolitana.

ART. 3 - DURATA

L'affidamento del Servizio, oggetto della presente convenzione, ha **una durata di anni 5, rinnovabile per pari periodo**, a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto di servizio.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo annuo del servizio è così determinato:

- 1) €413.000,00 – costo del personale interno ed esterno;
- 2) € 117.000,00- per spese generali e costi fissi;

totale €530,000,00 oltre IVA pari ad €116.600,00- totale complessivo €646.600,00

All'importo appena sopra riportato sarà riconosciuta una percentuale corrispondente al 30%, sull'importo delle sanzioni incassate per anno di riferimento, rientrando nel 30% tutti i costi istruttori e di verifica necessari all'emissione della sanzione amministrativa ex art. 56 comma 1 del vigente Regolamento..

I pagamenti avverranno con scadenza trimestrale, previa ricezione di specifica fattura di €132.500,00 oltre IVA in ragione di legge, la fattura dovrà essere emessa ogni 30 dell'ultimo mese del trimestre di riferimento, ad eccezione della prima che potrà essere emessa entro il 30 gennaio di ogni anno a valere come anticipazione.

ART. 5 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Nella gestione del Servizio l'Affidatario, pur essendo formalmente dotato di personalità giuridica diversa dall'Amministrazione, è sottoposto tuttavia ad un controllo gerarchico intenso da parte dell'Ente attraverso il controllo analogo, che può essere assimilato al controllo che l'Amministrazione esercita sulle proprie strutture interne.

L'Affidatario, nella conduzione del Servizio, opererà con propria autonomia e sempre coordinandosi con il Settore competente e gli altri Uffici dell'Ente coinvolti a vario titolo nelle fasi autorizzative, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle necessarie competenze, partecipando anche, quando richiesto o previsto, all'iter dei diversi procedimenti.

Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, l'Affidatario dovrà predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati possibili, previa intesa col responsabile dei vari servizi coinvolti nella gestione del servizio oggetto della presente convenzione.

Il Responsabile del Settore a cui fanno carico le concessioni in oggetto, cura i rapporti con l'Affidatario, svolge una funzione di indirizzo, vigilando, in collaborazione con i Responsabili di tutti gli Uffici e/o Settori competenti, sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti, della presente convenzione e delle disposizioni impartite dall'Ente.

L'Affidatario è tenuto a produrre, a semplice richiesta del Responsabile del Settore, la documentazione per i controlli ritenuti necessari al fine di verificare il buon andamento del Servizio.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario, con riferimento ai servizi oggetto di affidamento, si obbliga:

- **Organizzazione del servizio.** Ad organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso, nel rispetto delle norme vigenti in materia, e in modo che si svolga con prontezza e senza inconvenienti. Ad assicurare, con la qualità e tempestività richiesta, il supporto tecnico amministrativo per tutti procedimenti previsti nel Regolamento per concessioni delle adduzioni idriche. In particolare, svolgerà ogni procedimento secondo le previsioni regolamentari, individuando il relativo Responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato all'interessato ed agli Uffici di Città Metropolitana, per ciascun procedimento amministrativo valgono le disposizioni ex L. 241/1990 e ss.mm.ii. e quanto altro previsto nel Regolamento per le concessioni delle

adduzioni idriche e nei suoi allegati. Al riguardo sarà predisposto apposito vademecum che, approvato da Città Metropolitana, sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Città Metropolitana.

- **Rendicontazione.** A fornire, annualmente, una dettagliata relazione dell'attività svolta nel corso del periodo di riferimento con indicazione

- O) Elenco analitico delle attività svolte relativamente a tutti gli atti autorizzativi e concessori rilasciati;
- A) Elenco analitico dei procedimenti in itinere;
- B) Elenco analitico delle attività svolte relativamente a decadenze, revoche e rinunzie;

Nella predisposizione della relazione e degli elenchi analitici, l'Affidatario sarà tenuto a implementarli con tutte le informazioni che saranno richieste dall'Ente per il tramite del Responsabile del Settore di riferimento.

- **Archiviazione digitale dei documenti.** A raccogliere, conservare e tenere a disposizione degli Uffici della Città Metropolitana, la documentazione amministrativa nonché quella fornita dai richiedenti debitamente archiviata e catalogata secondo l'ordine derivante dall'attività di produzione degli atti. L'archiviazione di tutta l'attività amministrativa svolta dall'Affidatario, incluse le comunicazioni da e verso l'utenza, deve avvenire digitalmente con l'obiettivo di creare un archivio accessibile al personale della Città Metropolitana. Tra la documentazione oggetto di archiviazione digitale vi sarà tutta la documentazione cartacea originata nel contesto dei servizi oggetto di affidamento.

- **Informazione al pubblico.** A curare, a proprie cure e spese, una tempestiva capillare ed efficace informazione rivolta al pubblico ed agli utenti in ordine all'inizio delle operazioni di accertamento e comunque in ordine allo svolgimento dei procedimenti.

- **Adempimenti istruttori.** Qualora l'adduzione di acqua pubblica presupponga per la realizzazione delle opere e l'esercizio della stessa, l'occupazione di aree demaniali, l'Affidatario svolgerà tutte le attività ausiliarie e di supporto in vista della possibilità di emanazione, da parte della Città Metropolitana, di un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area, tale evenienza sarà stabilito di concerto con il Responsabile del Settore interessato ad avvio di procedimento anche al fine della dovuta informazione all'interessato.

ART. 7 - OBBLIGHI A CARICO DELLA CITTA' METROPOLITANA

La Città Metropolitana si impegna a cooperare con la Società e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti e ad assumere tutti gli adempimenti che rientrino nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto di servizio da parte della Società.

La Città Metropolitana si impegna ad informare con congruo anticipo la Società in ordine alle eventuali modifiche ai Regolamenti che possono in qualsiasi modo incidere sull'erogazione dei servizi ma anche a sveltire le procedure ad essa spettanti.

ART. 8 - PERSONALE

L'Affidatario assume gli oneri, diretti ed indiretti, per il personale dipendente.

L'Affidatario ha l'obbligo di assicurare sempre un regolare funzionamento di tutti i servizi, tenendo costantemente adibito ad essi il personale idoneo per numero e qualifica.

Il personale dell'Affidatario deve essere adeguatamente formato, qualificato e comunque qualitativamente idoneo allo svolgimento dei servizi affidati, nonché quantitativamente sufficiente a garantire la gestione dell'insieme delle attività di front office, back office e di call center.

Il trattamento del personale dipendente dovrà corrispondere a tutte le condizioni normative e retributive previste dal Contratto collettivo di lavoro del settore e ad eventuali contratti integrativi dove esistenti.

ART. 9 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' espressamente vietato il subappalto o la cessione a terzi, in qualsiasi forma effettuate, di parte o di tutti i servizi oggetto del presente Contratto di servizio.

ART. 10 - RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Affidatario è responsabile di qualsiasi danno causato nella gestione del Servizio, sia a terzi, sia alla Città metropolitana e solleva, sin d'ora, l'Ente da ogni responsabilità, diretta e/o indiretta, sia civile che penale, verso terzi sia per danni alle persone, alle cose, agli animali o di natura patrimoniale, sia per mancata erogazione del Servizio verso gli utenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione, purché connessa agli obblighi riguardanti la concessione stessa.

ART. 11 - VIGILANZA, CONTROLLI E PENALITA'

La Città Metropolitana si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria od opportuna in ordine al rigoroso rispetto, da parte dell'Affidatario, degli obblighi derivanti dal presente contratto/convenzione.

Il Servizio di vigilanza e controllo è affidato al Responsabile del Settore dell'Ente a cui fanno carico le concessioni in oggetto, a cui spetta effettuare il controllo generale sul buon andamento del Servizio. Lo stesso Responsabile può in qualunque momento e senza preavviso disporre ispezioni, nonché richiedere documenti e informazioni.

Qualora una Parte si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi nascenti dal Contratto/convenzione, l'altra dovrà darne formale diffida contestando l'addebito.

Nei casi di inadempimento da parte della Società è facoltà dell'Amministrazione applicare le penali di seguito descritte:

- ▲ per l'inadempimento a quanto previsto dall'Art. 7: penale di 200,00 per ogni giorno di mancata prosecuzione;
- ▲ per ingiustificata mancata modifica ai servizi, ed alle attività ad essi collegate, secondo quanto richiesto

dall'Ente: penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo,

- ▲ per ingiustificato denegato accesso all'Ente al fine di effettuare le verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni: penale di € 500,00;
- ▲ per la mancata realizzazione della Carta dei servizi: penale di € 500,00;
- ▲ per il mancato rispetto dell'obbligo di riservatezza e del segreto d'ufficio: penale di € 500,00.

Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudicherà il diritto per la Città Metropolitana di Reggio Calabria di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

ART. 12 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto di servizio si risolve di diritto in presenza di gravi o continue irregolarità, disservizi, abusi commessi da parte dell'Affidatario nella conduzione dei servizi.

ART. 13 - RECESSO

Qualora le vigenti disposizioni normative dovessero prevedere l'abolizione, la modifica o la sostituzione del servizio e delle altre entrate oggetto dell'affidamento, ovvero qualora intervenissero variazioni normative tali da modificare sostanzialmente lo svolgimento del servizio, la Città metropolitana può recedere unilateralmente dal contratto con obbligo di preavviso di mesi 6 (*se*).

In tale circostanza l'Affidatario dovrà restituire tutte le banche dati possedute, la documentazione cartacea e su supporto informatico, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di recesso, o entro il diverso termine concordato tra le Parti.

ART. 14 - GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI D.LGS. 196/2003

E' fatto obbligo all'Affidatario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal regolamento UE 2016/679 e dal Dlgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 15 - LOCALI, BENI, ATTREZZATURE, LINEE TELEFONICHE E DATI E PROTOCOLLO

Per tutta la durata dell'affidamento, la Società potrà utilizzare i locali siti in via Cimino n.1a Torre C piano terreno (ex Suap), beni, attrezzature, linee telefoniche e dati e i servizi del protocollo, ivi compreso l'invio delle comunicazioni cartacee di proprietà della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Potrà, altresì, reperire sul mercato gli ulteriori mezzi e attrezzature necessari per l'espletamento del servizio stesso.

La Società è obbligata a mantenere in stato di efficienza i beni dell'Ente affidandosi al Settore Informatico della Città Metropolitana di Reggio Calabria per la risoluzione di eventuali problemi informatici.

ART. 16 - STANDARD MINIMI DI SERVIZIO ED EVENTUALI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

La Società si impegna a svolgere i servizi affidati secondo corretti criteri tecnici e rigorosi criteri economici di gestione, nel pieno rispetto delle normative di settore e secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, adottando a tal fine tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

ART. 17 - TENUTA DELLA CONTABILITA' DA PARTE DELLA SOCIETA'

La Società ha l'obbligo di tenere una contabilità analitica riferita al servizio, con apposito, distinto bilancio riferito esclusivamente all'attività affidata in *house providing* con la presente convenzione.

L'Ente ha in qualsiasi momento facoltà di accesso agli atti contabili, ai rendiconti e ad ogni documentazione esistente presso la società.

ART. 18 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

- 3) La Società, assumendo la gestione del servizio, subentra in tutti i diritti, privilegi ed obblighi ed oneri spettanti alla Città Metropolitana in conformità alle leggi ed ai regolamenti in materia;
- 4) La gestione del servizio medesimo avviene da parte della Società in modo autonomo, tenuto conto delle risorse disponibili e nel rispetto degli indirizzi generali fissati dalla Città Metropolitana e dal presente contratto di servizio. In particolare la Società è tenuta a rispettare le disposizioni di legge nonché quelle contenute nei singoli Regolamenti riferiti alle materie di affidamento alla stessa;
- 5) La Città Metropolitana può, qualora lo ritenga opportuno, modificare unilateralmente il presente contratto di servizio, impartire direttive o richiedere interventi specifici nell'ambito delle attività di competenza della Società.
- 6) La Società si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi ai seguenti principi generali:
- a) **Vigilanza:** l'attività della Società e l'erogazione dei servizi devono essere ispirati al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. L'uguaglianza ed il trattamento vanno intesi come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare la Società è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione dei servizi alle esigenze degli utenti;
 - b) **Imparzialità:** la Società si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti, secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - c) **Continuità:** la Società garantisce di svolgere le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni;
 - d) **Partecipazione:** la Società predispone un piano di promozione e di pubblicizzazione di contenuto informativo della propria attività in modo da coinvolgere i cittadini e favorirne la collaborazione;
 - e) **Informazione:** l'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della società che lo riguardano secondo le modalità disciplinate dalla legge n° 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f) **Chiarezza :** la Società deve predisporre quanto necessario per assicurare l'effettiva conoscenza da parte dei cittadini degli atti loro destinati assumendo iniziative volte a garantire che ogni



comunicazione sia messa a sua disposizione in tempi utili e motivata con le indicazioni di fatto e di diritto che le hanno determinate.

ART. 19 - PROPRIETA'

La proprietà degli elaborati prodotti è della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che potrà utilizzarli secondo le modalità che riterrà più idonee ed adeguate alle proprie esigenze.

ART. 20 – CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le parti e non risolte amichevolmente sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria.

ART. 21 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le parti concordemente rinviando alle norme del Codice Civile ed alle vigenti disposizioni di legge in materia.

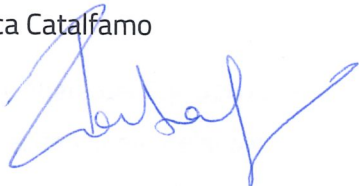
Il presente contratto sarà registrato a cura e spese della Società SVIPRORE.

Letto, confermato e sottoscritto.

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Il Dirigente

Ing. Domenica Catalfamo

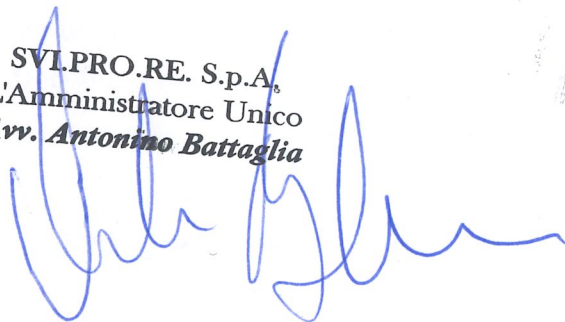


SVI.PRO.RE Spa S.p.A.

L'Amministratore Unico.

Avv. Antonino Battaglia

SVI.PRO.RE. S.p.A.
L'Amministratore Unico
Avv. Antonino Battaglia





SVILUPPO S.p.A.
L'Amministrazione Unica
Avv. Antonio Battaglia